

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1125 del 07/03/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA AZIENDA AGRICOLA MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. MAMAGO SOPRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1184 del 07/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA AZIENDA AGRICOLA MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. MAMAGO SOPRA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Gragnano Trebbiense, acquisita al prot. Arpae n. 148454 del 27/09/2021, è stata presentata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra (P.Iva 00122690332), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "*coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra, per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 156912 del 12/10/2021 è stata richiesta alla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza di Aua;
- con nota prot. n. 173402 del 10/11/2021 è stata data comunicazione di archiviazione dell'istanza, non essendo pervenuta, entro i termini assegnati, alcuna documentazione a completamento né alcuna richiesta di proroga;
- con nota prot. n. 173443 del 10/11/2021 il referente per l'Aua della Ditta in oggetto ha comunicato di aver trasmesso in data 25/10/2021 richiesta di proroga al Suap competente;
- con nota prot. n. 174782 del 12/11/2021 è stato comunicato l'annullamento dell'archiviazione dell'istanza, in quanto la tardiva trasmissione della richiesta di proroga a questa Agenzia non poteva essere imputata alla ditta, nonché il nuovo termine per la presentazione della documentazione fissato al 16/11/2021;
- con nota prot. Arpae n. 175859 del 16/11/2021 è stata acquisita la documentazione a completamento dell'istanza di Aua;
- con nota prot. n. 201011 del 31/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa per entrambe le matrici "scarichi" ed "utilizzo agronomico";
- con nota prot. n. 10038 del 24/01/2022 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- secondo le indicazioni contenute nella nota di richiesta integrazioni, con la suddetta nota prot. n. 10038/2022 la ditta ha adeguato l'istanza inserendo anche lo scarico (S2) costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati rurali abitativi facenti parte del complesso aziendale;
- con la medesima nota prot. n. 10038/2022, oltre alla documentazione richiesta, la ditta ha modificato in modo sostanziale l'istanza inserendo la richiesta di un ulteriore titolo ambientale, precisamente l'"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i."
- con nota prot. n. 19414 del 07/02/2022 sono state comunicate le motivazioni per le quali la documentazione inerente la matrice "emissioni in atmosfera", inviata dalla ditta quale integrazione volontaria, non poteva essere presa in considerazione nell'ambito del procedimento oggetto dell'istanza prot. n. 148454 del 27/09/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 18 del 02/03/2022 Sinadoc 26733/2021) risulta che:

- presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale e precisamente:
 - scarico S1 costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico aziendale a disposizione degli operatori del centro zootecnico, trattate da un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente una potenzialità pari a 3 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 3 A.E.);
 - scarico S2 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle abitazioni presenti nell'insediamento, trattate mediante un impianto costituito da n° 7 fosse Imhoff (aventi una potenzialità complessiva pari a 34 A.E.), n° 7 degrassatori (aventi una potenzialità complessiva pari a 30 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (30 A.E.);
- gli scarichi S1 e S2, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano separatamente a poca distanza l'uno dall'altro nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Rio Cotrebbia";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, (rif. Attività n. 15 del 03/02/2022 Sinadoc 26733/2021) risulta che:

- l'attività oggetto dell'istanza è relativa ad un allevamento di bovini da latte e annesso impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, con produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 60 kWel;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 29950 del 14/09/2021 prot. Arpae n. 141632, è pari a 200 capi così suddivisi:
Bovine da latte: n. 120;
Capi da rimonta: n. 50;
Vitelli: n. 30;
- all'impianto di digestione anaerobica vengono convogliati gli effluenti zootecnici prodotti dall'azienda stessa e una quota di biomasse, secondo la seguente ricetta:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO
ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 3094 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silosorgo, triticale insilato): 365 t/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
ACQUE REFLUE MUNGITURA/METEORICHE: 902,7 t/anno

per un TOTALE di 4361,7 t/anno;

- il digestato prodotto è di tipo "agrozootecnico";
- l'efficienza dell'impianto di separazione viene stimata in circa 21 % del digestato t.q. avviato al trattamento;
- il quantitativo di acque reflue prodotte dal comparto mungitura viene stimato utilizzando un parametro pari a 7 mc/anno per capo adulto, per un totale di circa 835 mc/annui;
- il digestato chiarificato viene conservato in una vasca chiusa con sfiati trattati (vasca 12) e successivamente nel contenitore scoperto (vasca 20), collegati in serie tra loro. Al fine di garantire la conservazione del materiale per i 180 giorni minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2017, l'azienda dispone di altri contenitori interrati (vasche 17-18-19) che vengono riempiti mediante carro botte;
- la frazione di digestato solido separato viene accumulato su una concimaia, parzialmente dotata di copertura (platea 15), interrata rispetto al piano campagna. La conformazione di detto contenitore permette, tuttavia, l'ingresso di acque piovane che si accumulano sul fondo del bacino;
- la verifica dell'adeguamento dell'allevamento e dell'impianto di digestione anaerobica alle disposizioni previste dal Reg.to Reg.le n. 3/2017 e alla DGR n. 1495/2011 si basa su alcuni presupposti che si ritiene debbano essere confermati mediante uno specifico Piano di monitoraggio, contenente, tra l'altro, la verifica del quantitativo di produzione di acque reflue prodotte dall'area mungitura e dell'effettiva efficienza dell'impianto di separazione del digestato;

Atteso che:

- con nota prot. n. 15158 del 31/01/2022 è stato richiesto al Comune di Gragnano Trebbiense, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia";
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorizzazione sopra citata e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;
- con nota acquisita al prot. Arpaie n. 33232 del 28/02/2022, il Consorzio di Bonifica ha trasmesso parere favorevole per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaie nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "AZIENDA AGRICOLA MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA", con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra (P.Iva 00122690332), per l'attività di "coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, agli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia";
- art. 3, comma 1, lett. b) - *comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale", confluyente nel Canale Consortile "Rio Cotrebbia", **le seguenti prescrizioni:**

a) il numero di abitanti equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati (2 Abitanti Equivalenti per S1 e 30 Abitanti Equivalenti per S2);

b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi

di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

d) i pozzetti di controllo posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;

e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione ;

f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (a mezzo PEC) al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

g) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. la copertura della platea di stoccaggio del separato solido (platea 15) deve essere adeguata in modo tale che il digestato palabile venga tenuto al riparo dagli eventi meteorici. Inoltre dovranno essere eseguiti interventi utili a limitare l'ingresso delle acque meteoriche scolanti dal piazzale antistante;
2. deve essere realizzato il previsto pozzetto di prelievo del digestato non palabile dalla vasca di stoccaggio del digestato chiarificato (vasca 20), così come indicato nella tavola rappresentante le linee fognarie dell'impianto;
3. deve essere predisposto un piano di monitoraggio e controllo, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 e dal Reg.to Reg.le n. 3/2017. Tale programma di monitoraggio dovrà almeno prevedere:
 - a. la registrazione del quantitativo di produzione di acque reflue prodotte dall'area mungitura, mediante installazione di un conta litri atto a misurare l'effettivo consumo di acqua. Le letture dei volumi di acqua utilizzata;
 - b. la verifica dell'effettiva efficienza dell'impianto di separazione del digestato. Tale verifica può essere effettuata misurando il quantitativo di digestato fuoriuscente dal digestore, poi avviato alla separazione, e alla verifica del quantitativo di solido separato prodotto;
 - c. la registrazione delle biomasse in ingresso all'impianto e del digestato prodotto;
 - d. gli interventi di manutenzione straordinaria, riparazione, ripristino di anomalie o malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;

I monitoraggi di cui alle lettere a e b sono da effettuarsi ogni sei mesi, per almeno due anni consecutivi, e dovranno essere debitamente registrati ed inoltrati ad Arpa (SAC e Servizio Territoriale). Le informazioni riportate alle lettere c. e d. dovranno essere annotate su apposito registro (da tenere a disposizione degli organi di controllo) e dovranno essere effettuate fin che l'impianto è in funzione. Qualora a seguito del monitoraggio dell'impianto e del sistema di separazione dovessero emergere dati differenti da quelli stimati, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica nella quale venga rivalutata l'adeguatezza dei sistemi di contenimento degli effluenti e, se necessario, proporre un progetto di adeguamento;

4. deve essere mantenuto in perfetta efficienza l'impianto di separazione solido- liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta del digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E, al S.A.C. e al Servizio Territoriale;
5. il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 3094 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silosorgo, triticale insilato): 365 t/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
ACQUE REFLUE MUNGITURA/METEORICHE: 902,7 t/anno
per un TOTALE di 4361 t/anno;
6. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. n. 1495/2011;
7. le trincee degli insilati devono essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione. Parimenti dovranno

essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante;

8. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
9. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
10. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
11. con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'Arpae (SAC e Servizio Territoriale) le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

4. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. che, laddove la ditta ritenga necessario acquisire il titolo "emissioni in atmosfera", dovrà presentare richiesta di modifica di AUA successivamente al rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.